



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi

## Deliberazione della Giunta

n. 917 del 28-03-2006

Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: aggiornamento tariffe di cui alla D.G.R. n.61 del 21.01.05

L' Assessore alle Politiche Sanitarie Sig. Flavio Tosi, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 4304 del 29.12.2004 la Giunta Regionale, nell'approvare l'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (D.G.R. n. 486/04) aveva inteso riconoscere un aumento pari al 4% delle tariffe stesse e un ulteriore incremento tariffario del 4%, da calcolarsi sulle tariffe già come sopra incrementate, quale acconto, salvo conguaglio, sui sensibili futuri aumenti previsti sulle tariffe di cui al D.M. 22.7.96 (nomenclatore tariffario nazionale), le quali costituiscono riferimento per le regioni.

Successivamente con deliberazione n. 61 del 21.01.2005 la Giunta Regionale ha disposto, anche alla luce di quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2004 n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", di congelare temporaneamente, nelle more della prevedibile imminente entrata in vigore del nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il secondo incremento tariffario del 4%.

Come noto, la Regione Veneto partecipa, in qualità di componente attiva, ai lavori relativi alla classificazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, c.d. Mattone Ambulatoriale, previsti nell'ambito delle attività relative al "Progetto mattoni del Nuovo Sistema Informativo Sanitario". Tali attività procedono di concerto con i lavori della Commissione Nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, prevista dall'articolo 4-bis, comma 10, della legge 15 giugno 2002 n. 112, di conversione del decreto legge n. 63/2002.

La non più adeguata valorizzazione nella realtà veneta dei costi di produzione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale in rapporto alla qualità delle stesse rende improcrastinabile l'aggiornamento, a livello regionale, delle tariffe del vigente nomenclatore e quindi l'applicazione dell'aumento del 4% già riconosciuto con la D.G.R. n. 4304 del 29.12.2004, in considerazione del protrarsi dei tempi necessari per l'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale dovuto alla emersa complessità dei lavori istruttori di cui sopra.

Il succitato incremento del 4%, pertanto, ha decorrenza dall' 1 gennaio 2006.

Tale aumento è da intendersi tuttavia, come già previsto dalla deliberazione n. 61 del 21.01.2005, operativo esclusivamente ai fini della remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati preaccreditati e il relativo onere è da imputarsi a carico del bilancio della Regione, che provvederà alla copertura finanziaria mediante le proprie risorse.

Il suddetto aumento non ha quindi alcuna ripercussione sui cittadini/utenti che accedono al Servizio Sanitario Regionale, in quanto le tariffe di riferimento, ai fini della compartecipazione alla spesa, continuano ad essere quelle del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla D.G.R. n. 486/04, con conseguente invarianza dei ticket oggi in vigore.

Ne consegue che, dall'1 gennaio 2006, ciascun erogatore pubblico e privato preaccreditato è tenuto ad applicare due differenti tariffe: una, invariata rispetto a quella di cui alla prima colonna dell' "Allegato 1" parte integrante della D.G.R. n. 61 del 21.01.2005, ai fini della partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, l'altra, incrementata del 4% rispetto alla tariffa riportata nella seconda colonna del medesimo allegato, ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate.

Tali differenti tariffe sono riportate nel documento allegato al presente atto, denominato "Allegato A", quale parte integrante, che sostituisce quello approvato con DGR n. 61 del 21.01.2005 e costituisce il nuovo "Allegato 1" del Nomenclatore Tariffario Regionale.

Si ribadisce inoltre che anche l'aumento del budget degli erogatori privati preaccreditati (4%), introdotto con la DGR. n. 70 del 17 gennaio 2006, al fine di mantenere invariato il numero delle prestazioni erogabili nell'anno 2006, deve essere riconosciuto a decorrere dall'1 gennaio 2006, secondo le modalità di cui alla nota regionale del 15/02/2006 Prot. n. 102492/50.08.00 di trasmissione della delibera stessa.

Appare opportuno precisare che, come già in passato, nella fase di passaggio tra le vecchie e le nuove tariffe, deve trovare attuazione il principio della competenza economica, in base al quale la data di erogazione della prestazione stessa determina la tariffa di riferimento.

Le strutture regionali e gli erogatori pubblici e privati preaccreditati interessati sono comunque tenuti al calcolo della quota di incremento dei ticket per effetto del nuovo incremento tariffario del 4%, al fine di una precisa e puntuale quantificazione della somma di cui si farà carico direttamente il bilancio regionale, senza alcun gravame economico per il cittadino-utente.

Tale quantificazione deve essere determinata in conformità alle indicazioni operative già fornite, in applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 61 del 21.01.2005, con nota regionale prot. n. 169704/50.02.01 del 9.3.05 che si richiama a tutti gli effetti.

Con il presente provvedimento devono ritenersi pertanto assunte tutte le determinazioni in merito all'adeguamento tariffario relativo all'incremento dei costi di produzione pregressi, ed in particolare resta in vigore quanto previsto dalle deliberazioni n. 4304 del 29.12.2004, n. 61 del 21.1.2005 e n. 70 del 17.1.2006 fino a nuove determinazioni regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

**UDITO** il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

**VISTA** la DGR n. 486 del 5.3.2004;

**VISTA** la DGR n. 4302 del 29.12;

**VISTA** la DGR n. 4304 del 29.12.

**VISTA** la D.G.R. n. 61 del 21.01.2005

**VISTA** la nota regionale prot. n. 169704/50.02.01 del 9.3.05

**VISTA** la D.G.R. n. 70 del 17.1.2006

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005)

**VISTA** la nota regionale Prot. n. 102492/50.08.00 del 15/02/2006

### DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, l'aggiornamento, con decorrenza 1 gennaio 2006, delle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, disponendo l'applicazione dell'aumento del 4% già riconosciuto con la D.G.R. n. 4304 del 29.12.2004;
- 2) di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegato documento denominato "**Allegato A**", che costituisce il nuovo "Allegato 1" del suddetto Nomenclatore Tariffario Regionale e individua, in conformità a quanto in premessa enunciato, le due differenti tariffe da applicarsi a decorrere dall'1 gennaio 2006;
- 3) di dare atto che anche l'aumento del budget degli erogatori privati preaccreditati (4%), introdotto con la DGR. n. 70 del 17 gennaio 2006, al fine di mantenere invariato il numero delle prestazioni erogabili nell'anno 2006, deve essere riconosciuto a decorrere dall'1 gennaio 2006, secondo le modalità di cui alla nota regionale del 15/02/2006 Prot. n. 102492/50.08.00 di trasmissione della delibera stessa;
- 4) di ritenere assunte, con il presente provvedimento, tutte le determinazioni in merito all'adeguamento tariffario relativo all'incremento dei costi di produzione pregressi, ed in particolare quanto previsto dalle deliberazioni n. 4304 del 29.12.2004, n. 61 del 21.1.2005 e n. 70 del 17.1.2006 fino a nuove determinazioni regionali;

- 5) di fare salvi i principi e le disposizioni di cui alle precedenti deliberazioni di pari contenuto, che non risultano in contrasto con il presente provvedimento;
- 6) di impegnare i Direttori Generali delle Aziende UU.LL.SS.SS e Ospedaliere, nell'ambito territoriale di competenza, sia all'applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento sia alla comunicazione dello stesso a tutti i soggetti erogatori;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R. nei modi e termini di rito.

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Antonio Menetto

**IL PRESIDENTE**  
On. Dott. Giancarlo Galan